

(N. 1069)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1950

Aumento da lire 24 milioni a lire 50 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, del contributo ordinario a favore dell'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta e concessione all'Opera stessa, per il suindicato esercizio, di un contributo straordinario di lire 70 milioni.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta venne fondata nel 1919 col compito di assistere materialmente e moralmente l'infanzia e la gioventù dei territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-1918.

L'Opera anzidetta — che con regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, fu eretta in ente morale — ha svolto e continua a svolgere una feconda attività assistenziale ed educativa mediante la istituzione e la gestione, nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia, di asili infantili, scuole, ambulatori, dispensari.

Fin dall'epoca della costituzione vennero assegnati all'Ente, allo scopo di assicurarne

il funzionamento, contributi statali di notevole entità. Con il decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1065, l'Opera ottenne, poi, la concessione di un contributo annuo di 24 milioni di lire.

Il Commissario straordinario dell'Ente ha recentemente richiesto l'aumento a lire 50 milioni del contributo ordinario, nonchè l'assegnazione per l'esercizio in corso di un contributo straordinario di lire 70 milioni, pari a quello conseguito nello scorso esercizio.

La richiesta di aumento del contributo ordinario è motivata dal fatto che l'Ente, in vista delle particolari esigenze dei vari gruppi etnici dell'Alto Adige, ha istituito sezioni di scuole

materne in lingua tedesca e in lingua ladina con conseguente aumento di spesa.

Infatti, il numero di tali sezioni, che nel passato anno ammontava a 250, è stato elevato a 300 nell'anno in corso. Inoltre sono anche aumentate le spese di gestione dell'Ente in conseguenza dei miglioramenti economici concessi al personale dipendente.

In considerazione dei particolari scopi che

l'Opera persegue si è ravvisata l'opportunità di concedere i cennati contributi.

In tali sensi è stato predisposto l'unito disegno di legge il quale prevede che la spesa derivante dal provvedimento verrà fronteggiata con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il terzo provvedimento di variazioni al bilancio per il corrente esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1949-1950 la misura del contributo a favore dell'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1065, viene elevato a lire 50.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1949-1950 è altresì concesso all'Opera anzidetta un contributo straordinario di lire 70.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-1950.

Art. 3.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.